

Verbale di Accordo

modificativo del "C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato in data 28 maggio 2014 e successivi rinnovi ed integrazioni

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 27 del mese di dicembre in Roma, tra:

- la **Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** -, rappresentata dal Presidente, Dott. Berlino Tazza

e

- la **Federazione Italiana Sindacati Industria Commercio Artigianato - FESICA CONFSAL** – rappresentata dal Segretario Generale Bruno Mariani;
- la **Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori stranieri - CONFSAL FISALS** – rappresentata dal Segretario Generale Filippo Palmeri;

con l'assistenza della **Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL** rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta

si è stipulato il presente accordo modificativo del "C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato tra SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFSAL, CONFSAL FISALS, con l'assistenza della CONFSAL in data 28 maggio 2014 e successivi rinnovi ed integrazioni.

Le Parti individuano la **Confederazione delle Imprese e dei Professionisti - SISTEMA IMPRESA** quale Parte incaricata di trasmettere il testo del presente accordo al CNEL.

Le Parti, inoltre, individuano l'E.BI.TE.N. quale soggetto titolato alla redazione del nuovo testo del C.C.N.L. al netto delle modifiche e integrazioni apportate dal presente verbale.

Berlino Tazza
Angelo Raffaele Margiotta
F. Palmeri

Berlino Tazza

Premesso che

- in data 28 maggio 2014 SISTEMA IMPRESA (già SISTEMA COMMERCIO E IMPRESA) e le OO.SS. FESICA CONFISAL e CONFISAL FISALS con l'assistenza della CONFISAL hanno stipulato il "C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI";
- in data 17 febbraio 2015 le Parti Sociali hanno siglato il "Verbale di accordo di allineamento contrattuale, modificativo e integrativo del C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" del 28 maggio 2014;
- in data 26 ottobre 2017 le Parti hanno sottoscritto l'accordo di rinnovo del "C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI" siglato in data 28 maggio 2014;

considerato che

- le Parti, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015 e nel rispetto dei parametri economici e normativi integranti la retribuzione proporzionata e sufficiente di cui all'articolo 36 Cost., concordano sull'esigenza di provvedere all'adeguamento del C.C.N.L. per i dipendenti del settore TURISMO E PUBBLICI ESERCIZI a partire dal 1 gennaio 2019

tutto ciò premesso e considerato

le Parti convengono di modificare ed adeguare il CCNL richiamato in premessa al presente "Verbale di accordo" concordando e stipulando quanto segue:

MODIFICHE CONTRATTUALI

TITOLO III – SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE CAPO II – ENTI BILATERALI

Articolo 21 - Finanziamento

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 1 dell'articolo 21, dopo "lavoratore" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di aggiungere al termine del comma 2 dell'articolo 21, dopo "lordi" la dicitura "per 14 mensilità".

Le Parti concordano di modificare gli estremi del c/c presso cui possono essere effettuati i versamenti ad E.BI.TE.N., di cui al comma 5 dell'articolo 21 così come segue:



"Banca di Piacenza Via Armando Diaz, 3 - 26013 Crema (CR), IBAN: IT24W0515656840CC0490007043".

Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 21 il seguente comma 6:

"(6) Il contributo di solidarietà INPS del 10% ex L. n. 166/91 si applica sullo 0,25% a carico del datore di lavoro previsto per il finanziamento del "fondo welfare e sostegno al reddito" interno al "fondo sviluppo bilateralità istituito presso l'E.BI.TE.N.."

TITOLO V – MERCATO DEL LAVORO

CAPO I – DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Articolo 53 – Durata

Le Parti concordano di sostituire il comma 3 dell'articolo 53 così come segue:

"(3) In deroga a quanto sopra e, compatibilmente con le norme vigenti, la durata del contratto di apprendistato è di 42 mesi in caso di figure professionali analoghe a quelle artigiane e con competenze similari (inquadrabili al 4° livello) ovvero di 48 mesi in caso di figure professionali caratterizzate da specifiche competenze tecniche nell'ambito delle attività riconducibili all'artigianato (inquadrabili al 2° e 3° livello)"

CAPO III – LAVORO A TEMPO DETERMINATO E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 71 - Disciplina del lavoro a tempo determinato

Le Parti concordano di sostituire l'articolo 71 così come segue:

"(1) Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

(2) Con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene, altresì, conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei ventiquattro

mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

(3) Fermo quanto disposto al precedente comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.

(4) Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.

(5) Il contratto può essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui al precedente comma 1. Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui precedente comma 1. I contratti per attività stagionali, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui al precedente comma 1.

(6) Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

(7) In applicazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i. si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a sei mesi o superiore a sei mesi.

(8) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;

d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

(9) Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le rappresentanze sindacali aziendali circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa."



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are three distinct signatures/initials, one of which appears to be 'B'.

Articolo 72 – Limiti quantitativi

Le Parti concordano di sostituire la tabella di cui al comma 1 dell'articolo 72 così come segue:

Base di computo	n. lavoratori
0-4	4
5-9	6
10-25	7
26-35	9
36-50	12
Oltre 50	20%

Le Parti concordano di sostituire il comma 2 dell'articolo 72 così come segue:

"(2) Sono esenti dai limiti di cui al precedente comma 1 i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (nei limiti di cui al successivo articolo 73), per lo svolgimento delle attività stagionali, nonché nella ipotesi previste ai successivi articoli 74, 76 e 77 e per le ulteriori fattispecie previste dalla legge."

Articolo 73 – Nuove attività

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 73 così come segue:

"(1) I contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di avvio di nuove attività saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale."

Articolo 74 – Sostituzione e affiancamento

Le Parti concordano di aggiungere dopo l'ultimo alinea del comma 1 dell'articolo 74, quanto segue:

"L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione"

Articolo 75 – Stagionalità

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 75 così come segue:

"(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia"

Le Parti concordano di inserire dopo il comma 3 dell'articolo 75 la seguente nota a verbale:

"Nota a verbale"

Le Parti, considerato che in determinate località a prevalente vocazione turistica vi sono aziende che pur non esercitando attività a carattere stagionale necessitano di gestire picchi di lavoro

intensificati in determinati periodi dell'anno, ritengono che i contratti a tempo determinato stipulati per gestire tali picchi di attività debbano essere assimilati alle ragioni di stagionalità e, pertanto, essere esclusi da limitazioni quantitative.

L'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica è rimessa alla contrattazione di secondo livello"

Articolo 81 bis – Somministrazione di lavoro

Le Parti concordano di sostituire il comma 4 dell'articolo 81 bis così come segue:

"(4) Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato."

Articolo 82 – Somministrazione di lavoro a tempo determinato

Le Parti concordano di sostituire i commi 2 e 3 dell'articolo 82 così come segue:

"(2) Il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente l'8 per cento (con un minimo di tre lavoratori somministrati) del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5.

(3) Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro."

CAPO VII – LAVORO INTERMITTENTE, LAVORO AGILE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPERIMENTALI

Le Parti concordano di modificare il titolo del CAPO VII – LAVORO INTERMITTENTE, LAVORO AGILE E TIPOLOGIE CONTRATTUALI SPERIMENTALI così come segue:

"CAPO VII- LAVORO INTERMITTENTE E LAVORO AGILE"

Articolo 88 – Lavoro intermittente o a chiamata

Le Parti concordano di sostituire l'articolo 88 così come segue:

“(1) Per la disciplina del contratto di lavoro intermittente si rinvia a quanto disposto dagli articoli 13 e ss. del D.lgs. n. 81/2015 e s.m.i.

Nota a verbale

Le Parti, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, si riservano di valutare ed individuare successivamente le specifiche esigenze che possano dar luogo al ricorso al contratto di lavoro intermittente anche con riferimento allo svolgimento delle prestazioni in determinati periodi della settimana, del mese o dell’anno.”

Articolo 88 bis – Contratto di sviluppo occupazionale – CSO

Le Parti, all’esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l’articolo 88 bis e, quindi, il Contratto di Sviluppo Occupazionale, nonché ogni riferimento nel testo del CCNL a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 88 ter – Contratto di primo ingresso – CPI

Le Parti, all’esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l’articolo 88 ter e, quindi, il Contratto di Primo Ingresso, nonché ogni riferimento nel testo del CCNL a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Articolo 88 quater – Contratto di reimpiego – CR

Le Parti, all’esito della propria attività di monitoraggio, concordano di eliminare, a far data dal 1 gennaio 2019, l’articolo 88 quater e, quindi, il Contratto di Reimpiego, nonché ogni riferimento nel testo del CCNL a tale tipologia contrattuale. La relativa disciplina contrattuale rimane in vigore, esclusivamente, per regolare i rapporti in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

TITOLO VII – TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO II – PAGA BASE NAZIONALE

Articolo 141 - Paga base nazionale

Le Parti concordano di integrare le tabelle retributive dell’apprendistato di cui all’articolo 141 sostituendole così come segue.

La tabella relativa all’apprendistato di cui al comma 1 dell’articolo 141 è sostituita dalla seguente:

Apprendistato				
Decorrenza dal 01 gennaio 2019				
Livelli	0/12 mesi	13/24 mesi	25/36 mesi	37/48 mesi profili artigiani
Livello 2	€ 1.393,98	€ 1.481,10	€ 1.568,22	€ 1.655,35
Livello 3	€ 1.314,70	€ 1.396,86	€ 1.479,03	€ 1.561,20
Livello 4	€ 1.240,55	€ 1.318,09	€ 1.395,62	€ 1.473,16*

7
B

Livello 5	€ 1.163,42	€ 1.236,14	€ 1.308,85	-
Livello 6S	€ 1.118,70	€ 1.188,61	€ 1.258,53	-
Livello 6	€ 1.102,84	€ 1.171,77	-	-

* per il Livello 4 la durata è 37/42 mesi

La tabella relativa all'apprendistato di cui al comma 2 dell'articolo 141 è sostituita dalla seguente:

Apprendistato				
Decorrenza dal 01 gennaio 2019				
Livelli	0/12 mesi	13/24 mesi	25/36 mesi	37/48 mesi profili artigiani
Livello 2	€ 1.385,83	€ 1.472,45	€ 1.559,06	€ 1.645,68
Livello 3	€ 1.307,50	€ 1.389,21	€ 1.470,93	€ 1.552,65
Livello 4	€ 1.234,31	€ 1.311,46	€ 1.388,60	€ 1.475,65*
Livello 5	€ 1.157,66	€ 1.230,01	€ 1.302,36	-
Livello 6S	€ 1.113,41	€ 1.183,00	€ 1.252,58	-
Livello 6	€ 1.097,56	€ 1.166,16	-	-

* per il Livello 4 la durata è 37/42 mesi

Le Parti concordano di eliminare il comma 3 dell'articolo 141.

Articolo 141 bis – Retribuzione di prima applicazione

Le Parti concordano di integrare le tabelle retributive dell'apprendistato di cui all'articolo 141 bis sostituendole così come segue.

Pubblici esercizi, Agenzie di viaggi e Stabilimenti balneari				
Apprendistato				
Decorrenza dal 01 gennaio 2019				
Livelli	0/12 mesi	13/24 mesi	25/36 mesi	37/48 mesi profili artigiani
Livello 2	€ 1.314,87	€ 1.397,05	€ 1.479,23	€ 1.561,41
Livello 3	€ 1.240,09	€ 1.317,59	€ 1.395,10	€ 1.472,60
Livello 4	€ 1.170,15	€ 1.243,29	€ 1.316,42	€ 1.389,56*
Livello 5	€ 1.097,40	€ 1.165,99	€ 1.234,58	-
Livello 6S	€ 1.055,21	€ 1.121,16	€ 1.187,11	-
Livello 6	€ 1.040,26	€ 1.105,27	-	-

* per il Livello 4 la durata è 37/42 mesi

Pubblici esercizi minori e Stabilimenti balneari minori				
Apprendistato				
Decorrenza dal 01 gennaio 2019				
Livelli	0/12 mesi	13/24 mesi	25/36 mesi	37/48 mesi profili artigiani
Livello 2	€ 1.311,05	€ 1.392,99	€ 1.474,93	€ 1.556,87
Livello 3	€ 1.236,71	€ 1.314,01	€ 1.391,30	€ 1.468,60
Livello 4	€ 1.167,22	€ 1.240,18	€ 1.313,13	€ 1.386,08*
Livello 5	€ 1.094,70	€ 1.163,11	€ 1.231,53	-
Livello 6S	€ 1.052,73	€ 1.118,52	€ 1.184,32	-
Livello 6	€ 1.037,78	€ 1.102,64	-	-

*per il Livello 4 la durata è 37/42 mesi

Agenzie di viaggio minori				
Apprendistato				
Decorrenza dal 01 gennaio 2019				
Livelli	0/12 mesi	13/24 mesi	25/36 mesi	37/48 mesi profili artigiani
Livello 2	€ 1.301,83	€ 1.383,20	€ 1.464,56	€ 1.545,93
Livello 3	€ 1.228,30	€ 1.305,07	€ 1.381,84	€ 1.458,61
Livello 4	€ 1.159,21	€ 1.231,66	€ 1.304,11	€ 1.376,56*
Livello 5	€ 1.087,30	€ 1.155,26	€ 1.223,22	-
Livello 6S	€ 1.045,53	€ 1.110,87	€ 1.176,22	-
Livello 6	€ 1.031,00	€ 1.095,44	-	-

*per il Livello 4 la durata è 37/42 mesi

PARTE SPECIALE INTEGRATIVA

TITOLO XI – AZIENDE ALBERGHIERE

CAPO IV – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 194 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle "Aziende di stagione"

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 194 così come segue.

"(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia".

TITOLO XII – COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI ALL'ARIA APERTA

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 232 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle "Aziende di stagione"

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 232 così come segue.

"(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia".

TITOLO XIII – PUBBLICI ESERCIZI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 256 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle "Aziende di stagione"

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 256 così come segue.

"(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia".

CAPO V – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI

Articolo 268 – Trattamento economico dei percentualisti: limiti minimi e massimi della percentuale di servizio applicabili alle aziende bar, caffè e similari

Le Parti concordano di aggiungere al titolo dell'articolo 268, dopo similari, anche ristoranti e similari. Pertanto, l'articolo 268 deve intendersi così modificato:

"Articolo 268 – Trattamento economico dei percentualisti: limiti minimi e massimi della percentuale di servizio applicabili alle aziende bar, caffè e similari, ristoranti e similari"

Le Parti concordano di aggiungere all'articolo 268 il seguente comma 4:

"(4) Per le aziende ristoranti e similari di cui all'articolo 1, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:

- a) negli esercizi extra dal 12 al 15%;*
- b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13%;*
- c) negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12%;*
- d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10%."*

TITOLO XIV – STABILIMENTI BALNEARI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 284 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle "Aziende di stagione"

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 284 così come segue.

"(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia".

TITOLO XV – ALBERGHI DIURNI

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 300 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle “Aziende di stagione”

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 300 così come segue.

“(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia”.

TITOLO XVI – IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 317 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle “Aziende di stagione”

Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 317 così come segue.

“(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia”.

TITOLO XVII – AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI TRASPORTO, ED ATTIVITA' CONNESSE, PREVALENTEMENTE IN AMBITO TURISTICO

CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE

Articolo 340 – Contratti a termini ed aziende di stagione: la definizione delle “Aziende di stagione”


Le Parti concordano di sostituire il comma 1 dell'articolo 340 così come segue.

“(1) Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura al pubblico nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia”.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 27 dicembre 2018

SISTEMA IMPRESA



CONFESAL



FESICA CONFESAL



CONFESAL FISALS

Lidya P. Linares

